

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

112.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PUBLICO FIORI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-IV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-12

	PAG.		PAG.
Missioni	1	(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 750</i>) ...	2
Sull'ordine dei lavori	1	Presidente	2
Presidente	1, 2	Carra Enzo (MARGH-U)	5
Ruzzante Piero (DS-U)	1	Marone Riccardo (DS-U)	6
Proposte di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (A.C. 750-1396-2289 – Testo unificato) (Discussione) .	2	Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore</i>	2
		Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Nuovo PSI: Misto-N.PSI.

	PAG.		PAG.
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 750)</i>	8	Perlini Italo (FI), <i>Relatore</i>	8
Presidente	8	Ruta Roberto (MARGH-U)	9
Mazzoni Erminia (UDC), <i>Relatore</i>	8	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	9
Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	8	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2026)</i>	11
Proposta di legge: Omissione del soccorso (A.C. 2026) ed abbinata (A.C. 1986) (Discussione)	8	Presidente	11
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2026)</i> .	8	Perlini Italo (FI), <i>Relatore</i>	11
Presidente	8	Ventucci Cosimo, <i>Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento</i>	11
		Ordine del giorno della prossima seduta ...	12

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,35.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentanove.

Sull'ordine dei lavori.

PIERO RUZZANTE chiede che il Governo riferisca sollecitamente alla Camera sul naufragio di una imbarcazione verificatosi ieri sera presso il canale di Sicilia, esprimendo solidarietà alle famiglie delle persone coinvolte, molto probabilmente immigrati clandestini.

PRESIDENTE si associa ai sentimenti di solidarietà ed assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (750-1396-2289).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*, ricordato che nella scorsa legislatura la Camera ha approvato, in prima lettura, una proposta di legge costituzionale di identico contenuto, sottolinea che il testo unificato in esame è volto a costituzionalizzare un principio già presente nell'ordinamento giuridico. La nuova disposizione costituzionale trova organico inserimento nell'articolo 12, accanto alla previsione del tricolore, ed appare opportuna anche nell'ambito del processo di integrazione europea; non condizionerà in alcun modo il sistema di garanzie delle minoranze linguistiche peraltro già sancito dalla legge n. 482 del 1999.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, osservato che l'affermazione dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica è principio già riconosciuto dell'ordinamento giuridico, ritiene che la sua costituzionalizzazione sia un atto dovuto, al quale peraltro non va attribuito alcun significato nazionalistico. Auspica, quindi, che sul testo unificato in esame si registri un ampio consenso da parte dei gruppi parlamentari.

ENZO CARRA, nel sottolineare la necessità di un riconoscimento anche della rilevanza culturale della lingua italiana, patrimonio purtroppo sempre più permeabile alle influenze delle lingue straniere, ritiene che la modifica costituzionale proposta sia opportuna.

RICCARDO MARONE, rilevato che la modifica costituzionale in esame è anche conseguente alla legge sulla tutela delle minoranze linguistiche e trae motivazione, fra l'altro, dalle tendenze secessionistiche

che si esprimono in alcune zone del territorio italiano, manifesta forti perplessità sulle proposte emendative presentate, che non ritiene coerenti con lo spirito del testo unificato, sul quale esprime un orientamento favorevole.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Omissione di soccorso (2026 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ITALICO PERLINI, *Relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, nel testo della Commissione, volto ad inasprire il sistema sanzionatorio nei casi di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale: in particolare, si distinguono le ipotesi di soli danni alle cose da quelle di danni alle persone, sino alla fattispecie più grave dell'omissione dell'obbligo di prestare assistenza ai feriti. Sottolinea, infine, che l'articolo 3 del provvedimento riconosce opportunamente al tribunale, e non più al giudice di pace, la competenza a giudicare di tali delitti.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

ROBERTO RUTA, sottolinea che l'attuale disciplina concernente il reato di omissione di soccorso appare assolutamente inadeguata a produrre effetti dissuasivi, ritiene particolarmente efficaci le disposizioni della proposta di legge in esame, che prevedono, oltre ad una modifica dell'articolo 593 del codice penale, anche l'inasprimento del sistema sanzionatorio di cui all'articolo 189 del codice della strada. Osserva altresì che il provvedimento persegue anche finalità educative, in quanto diretto a rendere patrimonio comune della pubblica opinione la consapevolezza della necessità di prestare soccorso in caso di incidente stradale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 11 marzo 2002, alle 15.

(Vedi resoconto stenografico pag. 12).

La seduta termina alle 10,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,35.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Martinat, Mastella, Prestigiacomo, Valentino e Viceconte sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,38).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, le chiedo di farsi parte in causa affinché il Governo venga a riferire, al più presto, in aula o nelle Commissioni competenti, relativamente ai fatti accaduti ieri sera nel canale di Sicilia. Una nave di clandestini è

naufragata intorno alle ore 18 e, purtroppo, sembra che i dispersi siano cinquanta.

Credo sia importante, da questo punto di vista, che il Governo venga al più presto a riferire in aula sui fatti, su come sono accaduti, e sulle opere di salvataggio nei confronti dei possibili dispersi. Dispiace che proprio oggi, 8 marzo – giornata delle donne – venga comunicata la notizia che tra i dispersi si annoverano circa 10 donne. Anche questo è un elemento che deve invitarci a riflettere sull'accaduto.

Non è questo il momento della polemica e non è intenzione del nostro gruppo aprirne una su questi fatti. Certamente, credo che pesino le parole pronunciate ieri sera dal sindaco di Lampedusa, dopo i fatti. Egli ha dichiarato che il problema dei clandestini, purtroppo, torna d'attualità solo in questi casi, ossia quando avviene la tragedia. Non bastano le navi della marina militare, né il pugno forte nei centri di trattenimento. Occorre coordinarsi con gli altri paesi rivieraschi, in modo da bloccare questi poveri disperati prima che partano per i loro viaggi della speranza che già altre volte si sono rivelati senza ritorno.

Ho utilizzato le parole delle istituzioni locali, del rappresentante dei cittadini di Lampedusa, per affermare che, di fronte a queste tragedie, tutto il Parlamento deve essere unito nell'esprimere solidarietà nei confronti di questi dispersi, degli immigrati e delle nostre istituzioni, affinché, nelle prossime ore, venga fatto tutto il possibile per recuperare il maggior numero di dispersi.

Dopo questi accadimenti, credo sia giusto ed importante, da un lato, che il Governo riferisca in aula, e, dall'altro, riflettere attentamente, poiché l'immigra-

zione sarà oggetto di discussione, in quest'aula, nelle prossime settimane, quando esamineremo l'ipotesi di riforma della legge sull'immigrazione.

Credo sia necessario compiere una riflessione su questi avvenimenti; affinché non siano solo i momenti emotivi a far riflettere il Parlamento. Bisogna ragionare in termini molto precisi perché la legge sull'immigrazione tenga conto anche della tragedia avvenuta in queste ore nelle acque dei nostri mari.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, la ringrazio per avere tempestivamente segnalato all'Assemblea questo evento drammatico. Condivido le preoccupazioni, l'esigenza di una riflessione, e, senz'altro, riferirò alla Presidente della Camera, affinché prenda le opportune e necessarie iniziative perché la Camera stessa vada nella direzione che lei ci ha indicato.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri: Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (750-1396-2289) (ore 9,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri: Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata nel calendario (*vedi resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 750)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, Relatore. Signor Presidente, con le proposte di legge costituzionale in discussione si intende modificare l'articolo 12 della Costituzione, aggiungendo un secondo comma che recita: «La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica».

L'esame del testo in Commissione ha dato luogo ad un ampio dibattito, non privo di contraddizioni e, a mio avviso, anche di erronee interpretazioni. Le posizioni emerse e i contributi apportati in tale sede mi hanno stimolato a riconsiderare, in maniera meno superficiale di quanto avessi personalmente fatto ad una prima lettura, l'importanza di questo intervento emendativo e a convincermi anche della sua estrema necessità.

Che l'italiano sia la lingua ufficiale del nostro paese non è affatto dubitabile; credo che nessuno di noi ne abbia mai dubitato né come cittadino né nello svolgimento della propria attività professionale e lavorativa. Nella qualità di cittadini, ciascuno di noi sottolineerebbe immediatamente, credo, l'importanza ed il significato della lingua italiana come valore unificante, capace di diminuire le distanze tra gli individui che abitano il paese e di rappresentare per questi un collante.

Tornando al dibattito sviluppatosi in Commissione, mi ha colpito la capacità di incunarsi in discussioni talvolta un po' contorte. Se, invece, volgiamo lo sguardo al dibattito svoltosi al Senato, nella XIII legislatura, in occasione dell'esame di una proposta di legge analoga, anzi identica (a firma del senatore Mitolo), ci accorgiamo che tra le motivazioni allora addotte per sostenere la necessità di questa modifica costituzionale veniva indicata, in molteplici interventi, quella di controbilanciare l'innovazione introdotta con la legge n. 482 del 1999 (che quasi metteva in discussione la valenza generale della lin-

gua italiana). Numerosi senatori, all'epoca, misero in evidenza questo aspetto, ritenendo di dover rimediare all'assenza del riferimento alla lingua italiana nella Costituzione.

Oggi che ci ritroviamo ad esaminare proposte di legge in tal senso, vi è addirittura qualcuno che rincorre il testo costituzionale, allo scopo di tutelare quelle minoranze linguistiche che, con la menzionata legge n. 482, sono state ampiamente tutelate. In questo modo, però, ci si immette in un circolo vizioso senza fine che, chiaramente, non consentirà mai di portare a compimento un dibattito che, invece, merita una grande serenità di approccio.

Credo ci accomuni la consapevolezza che la lingua del nostro paese è l'italiano; che, spostandosi da una regione all'altra, questa lingua ci consenta di comunicare e che, all'estero, noi tutti ci presentiamo come cittadini di lingua italiana. Eppure, affermare una tale scontata consapevolezza nella Costituzione ingenera ansie!

Vogliamo dire con convinzione che l'ufficialità della lingua italiana costituisce un principio fondamentale, al pari di quelli contenuti negli altri articoli del nostro sistema costituzionale e, in quanto tale, da iscriverne nella prima parte della nostra Carta costituzionale. In tale ottica, ricordo che i primi 12 articoli della Costituzione definiscono i tratti fondamentali della Repubblica, dalla forma repubblicana stessa, all'uguaglianza dei cittadini, alla tutela e al riconoscimento delle minoranze, fino ad arrivare alla bandiera, il Tricolore.

È organico, dunque, l'inserimento del richiamo alla lingua nell'ambito di questi principi, segnatamente nell'articolo relativo all'individuazione del Tricolore, che viene completato: in tal modo, esso conterrebbe il riferimento ai due elementi distintivi e caratterizzanti dell'Italia all'esterno: la lingua e la bandiera.

L'attuale contesto storico impone tale passaggio, già operato nella grande maggioranza dei paesi europei, per affermare in maniera incisiva gli elementi di riconoscibilità dell'Italia in Europa. Il processo di coinvolgimento europeo dei vari paesi,

che noi sosteniamo e per il quale ci impegniamo, significa crescita, sviluppo, competitività e rafforzamento se parte dal rispetto delle peculiarità e delle tradizioni dei singoli Stati, che non possono essere cancellate o travolte. L'Italia può e deve stare in Europa, ma con dignità e con orgoglio, portando in quel contesto un paese riconoscibile, grazie soprattutto al suo grandissimo patrimonio di storia e di cultura.

È soltanto in quest'ottica che, oggi, un'ampia maggioranza di quest'Assemblea condivide la necessità e l'urgenza di costituzionalizzare un antico principio. Nessun altro è l'obbiettivo, voglio chiarirlo, della modifica che proponiamo di approvare. Tale riconoscimento si inserisce armonicamente nella Costituzione, senza intaccare quanto in essa è già previsto né andando ad incidere su diritti e posizioni consolidate, parimenti garantite dalla Costituzione.

Non vi sono e non vi saranno lesioni di quelle minoranze linguistiche che la Repubblica si impegna a tutelare, come previsto dall'articolo 6 della Costituzione e come peraltro ha fatto fino ad oggi, né si tocca quella potestà normativa che è attribuita in via esclusiva al legislatore regionale, volta ad offrire tutela ad un patrimonio storico, culturale e, dunque, anche linguistico dei diversi territori.

Il nostro è un paese unito ma ricco di diverse esperienze, delle quali è geloso; è un paese che ha sempre dimostrato ossequio al principio della multiculturalità e soprattutto al principio della democrazia piena. Questi sono i baluardi contro i timori emersi in Commissione.

Quindi, invito questa Assemblea a riaffermare unita un principio che nessuno pone in discussione, senza cercare in questo doveroso riconoscimento minacce nei confronti di alcuno. Non sviliamo l'importanza di questo passo, aprendo il varco a conflittualità interne assolutamente non richiamate da questa norma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo tiene a ribadire che la proposta emendativa dell'articolo 12 della Costituzione trae origine da iniziative parlamentari che seguono quelle già presentate, discusse ed approvate in questo ramo del Parlamento durante la XIII legislatura.

Pertanto, prendo brevemente la parola all'inizio della discussione generale per un minimo di contributo possibile in ordine alla posizione del Governo su alcune incertezze colte durante la discussione in Commissione, dichiarando fin d'ora che il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea.

È stato più volte ricordato che la presente revisione costituzionale inerisce ad un principio già presente nel nostro ordinamento ed implicito nella Costituzione.

L'ufficialità della lingua italiana, il cui uso nelle cerimonie era contenuto nello Statuto albertino, non fu riprodotta dai nostri costituenti che consideravano il principio come un'ovvietà indiscutibile e, proprio in ragione di questo convincimento, sorse la preoccupazione della tutela delle minoranze linguistiche. Su un emendamento a tutela di dette minoranze si sviluppò un ampio dibattito circa la collocazione che lo stesso presentatore, onorevole Codignola, voleva nel titolo V della Costituzione.

L'Assemblea costituente, valutato che quella tutela riguardava un problema generale e non solo regionale, la costituzionalizzò nei principi fondamentali, cioè quelli che attengono all'individuo, e quindi all'articolo 6 della Costituzione.

Ciò premesso, il Governo osserva che nessun significato nazionalistico va ascrivito al merito della proposta emendativa alla Costituzione e ribadisce che l'assunto del principio dell'articolo 6 trova ulteriore tutela nel principio di uguaglianza sancito all'articolo 3; in particolar modo, nel secondo comma, definito di uguaglianza sostanziale e che, a sua volta, per le minoranze linguistiche costituisce il principio di differenziazione in quanto

garantisce loro di usare prevalentemente la propria lingua, a tutela della loro cultura e delle loro tradizioni.

Tale principio di eguaglianza affianca l'articolo 6 della Costituzione agli articoli 2, 9 e 21, già abbondantemente citati ieri nella discussione relativa alla modifica dell'articolo 51, i quali garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo là dove svolge la sua personalità, lo sviluppo della cultura e la libertà di manifestazione del pensiero.

È appena iniziata la fase della globalizzazione, per quanto non sia ancora compiuta quella dell'internazionalizzazione del sistema economico mondiale, e oggi viviamo in un intenso periodo storico del quale facciamo parte integrante ed insostituibile come fondatori dell'Unione europea, per la quale ci accingiamo a scrivere la Costituzione.

In questo contesto, il Governo ritiene che costituzionalizzare il principio della lingua ufficiale della Repubblica sia un atto dovuto a tutela della cultura e della letteratura italiana in patria e all'estero, così come deve essere, ed è tutelata, la cultura e la letteratura delle lingue e degli idiomi regionali e locali.

L'italiano è una lingua che origina da lontano e mi permetto di ricordare il noto affresco del VII secolo della Chiesa di San Clemente a Roma, su cui è rappresentato forse il primo fumetto della storia umana nel quale è scritto: «traite fili de pute», forse la prima testimonianza di quella che, con l'approvazione della presente proposta, diventerà la lingua ufficiale della Repubblica quale principio costituzionale, prima ancora del famoso atto notarile del 1261 che inizia con «Sao ko kelle terre per kelle fini ...».

Infine, concordando con il relatore ed apprezzando l'ampia discussione svolta in Commissione, crediamo di cogliere una ferma intenzione di gran parte del Parlamento — lo abbiamo notato anche nei lavori svolti sull'argomento durante la XIII legislatura — a non consentire che un atto processuale o civile emanato nell'ambito delle norme statutarie regionali possa essere modificato da attività interpretative della suddetta costituzionalizzazione, atti-

vità intese a creare una *deminutio capitis* nei confronti delle minoranze linguistiche e della tutela delle lingue storiche regionali.

Pertanto, il Governo augura un'intesa del Parlamento sulla questione ed auspica un'ampia convergenza di consenso sulla proposta emendativa della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carra. Ne ha facoltà.

ENZO CARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è auspicabile che questa sia l'ultima volta che parliamo di italiano a proposito della nostra Costituzione. Questa, del resto, credo sia l'ultima delle questioni che bussano alle porte delle nostre riforme, perché di tutte è la più ovvia, e penso che fuori di quest'aula ben pochi sospettino che stiamo ancora a parlarne: ma come, ci chiederebbero, non è così da sempre? Aggiungere un comma all'articolo 12 della Costituzione per riconoscere che, così come la bandiera della nostra Repubblica è di tre colori, la nostra lingua ufficiale è l'italiano, è effettivamente un po' poco o, secondo i punti di vista, un po' troppo.

Una lingua, la nostra, che precede di molti secoli la creazione del nostro Stato, come tutti hanno già ripetuto, una lingua che si eleva pienamente nel diritto, nella poesia, nella prosa in un solo magico momento, una lingua, insomma, che, come l'Islam, mostra il proprio splendore alla nascita e registra il proprio declino nella piena maturità, un declino che si chiama lingua media, una lingua che parlano tutti ma che non è l'italiano basico, è l'italiano basito, seduto, meteco; una lingua che è ormai povera, non è volgare, una lingua rarefatta, contaminata fino all'epidemia.

Certo, la situazione internazionale ci obbliga, più di ieri, a darci un'identità, una carta di identità linguistica, dopo che abbiamo messo al sicuro alloglotti, minoranze, lingue e dialetti (e ci mancherebbe altro che non lo avessimo fatto). Forse, però, arriviamo tardi: i nostri figli penseranno a preservare l'inglese, che del resto

ha già pienamente invaso il parlare comune e la segnaletica stradale.

Perché pensiamo dunque — nonostante tutto — all'italiano come lingua ufficiale, neanche si discutesse di conferirgli una qualche onorificenza? Forse perché abbiamo curato prima ancora una più intensa e doverosa tutela delle lingue minoritarie e di quelle « tagliate », forse perché i dialetti, per nostra fortuna e per nostro arricchimento, non sono mai scomparsi, non si sono mai piegati all'italiano e, lo speriamo, non si piegheranno allo straniero. Insomma, siamo a posto con la coscienza linguistica e compiamo oggi quest'ultimo atto con serenità, con grande serenità.

L'assoluta debolezza politica del dato nazionale di cui parlava anni or sono Galli della Loggia — non so se nel frattempo si sia ricreduto — è dovuto in gran parte alla nostra permeabilità culturale: non sappiamo resistere alla tentazione, non sappiamo fare a meno delle *convention* e dei *question time*, figurarsi se avremmo avuto la forza per difendere la nostra lingua ufficiale. L'Accademia della Crusca è per milioni di italiani meno popolare della Coltivatori diretti. Dovremmo parlare di più, anche male, per esercitare meglio la nostra lingua. Non bastano le interiezioni. Un commissario di pubblica sicurezza, il molisano don Ciccio Ingravallo, con quei suoi rapidi enunciati che facevano sulla sua bocca il crepitio di uno zolfanello illuminatore e rivivevano poi ai timpani della gente a distanza di ore o di mesi dall'enunciazione, come dopo un misterioso tempo incombente, ecco, quel gran personaggio gaddiano del *Pasticciaccio* è uno di noi, uno che ci gira intorno, non sa l'italiano, ma è italiano.

Prima che sia troppo tardi, riconosciamo questa lingua come nostra carta di identità, come nostra lingua ufficiale, mentre in Sardegna si può celebrare un processo in lingua sarda ed altrove le minoranze sono tutelate meglio che in altre parti del mondo. Ricordiamo che la televisione, subito dopo il cinema, ha di fatto imposto un italo-romanesco che è una brutta copia della nostra bandiera. Fac-

ciamo qualcosa: dovremmo riaprire un dibattito che si è spento con l'ultima fiammata di scontro interno circa 25 anni fa.

Ricordo la polemica di Pasolini il quale scriveva: nel momento in cui odio le istituzioni e lotto contro di esse, provo un'immensa tenerezza per questa istituzione della lingua italiana in quanto koinè, per questa lingua italiana nel senso più esteso del termine, perché è proprio all'interno di questo quadro che mi viene concesso di innovare ed è tramite questo codice istituito che fraternizzo con gli altri. Quel che più mi importa nelle istituzioni è il codice che rende possibile la fraternità; una fraternità, una comunità nazionale, una cultura che è di Carlo Porta e di Gioacchino Belli, di Salvatore di Giacomo e di Carlo Goldoni.

Non so se dobbiamo fare di più o se dobbiamo fermarci a questo comma dell'articolo 12 della nostra Costituzione, ma so che è giusto approvare questa aggiunta. Questa limitata revisione costituzionale arriva dopo che nel corso della XIII legislatura repubblicana si è approvata la legge di tutela delle minoranze linguistiche. Non mi pare, quindi, che possa essere considerato un atto di imperialismo culturale: è soltanto un atto riparatore.

So che è fuori strada chi pensa ad un regionalismo spinto fino alla definizione della propria lingua. Certo, anche a me è capitato — come forse ad alcuni di voi — di leggere qualche tempo fa le dichiarazioni di un diplomatico italiano di carriera al servizio di una regione italiana — il Lazio — il quale, illustrando i suoi compiti, sottolineava tra essi quelli di tenere i rapporti con le altre regioni italiane: si aspetta, forse, il ritorno della grandissima diplomazia della Serenissima e quella di altri Stati della penisola. Allora, intanto istituzionalizziamo il principio che la lingua italiana è la lingua ufficiale del nostro Stato; altri potranno ricominciare da capo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, una volta si diceva che una norma inutile non si inserisce in un testo legislativo, a maggior ragione quando si è in presenza di una legislazione primaria. Questo fu, certamente, il pensiero dei costituenti che ritennero superflua una normativa di questo tipo. La scelta del costituente fu quella della essenzialità delle norme (e questa è una delle bellezze della nostra Costituzione), essenzialità che nel corso dei decenni abbiamo certamente perso nella produzione legislativa. La capacità di individuare e disciplinare i concetti con il minor numero di parole possibili è una straordinaria lezione del nostro costituente che purtroppo — lo ripeto — nella nostra attuale produzione legislativa non seguiamo troppo spesso (anzi, vorrei dire quasi mai).

Allora, bisogna chiedersi perché oggi, a distanza di oltre cinquant'anni, riteniamo invece necessaria una previsione legislativa e un'integrazione della norma costituzionale. Ciò è spiegato nella relazione alla proposta di legge dei deputati Napoli e La Russa, in cui si dice che appare imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani ad una sola comunità nazionale, soprattutto in relazione alle forti tensioni secessionistiche che investono non più soltanto le minoranze storiche nel territorio italiano, ma vaste zone del territorio nazionale sulla base di identità tecniche, etniche o dialetti a volte meramente virtuali.

Questa mi sembra essere la volontà di chi ha proposto la legge, rispetto alla quale l'intervento del rappresentante del Governo, per la verità, mi ha lasciato molto perplesso. Allo stesso modo, mi hanno lasciato perplesso gli emendamenti presentati da una delle forze politiche che fa parte di questa maggioranza (la stessa cui appartengono i presentatori di una delle proposte di legge) i quali contrastano profondamente, a mio avviso, con lo spirito e con la testualità della norma che intendiamo approvare. In tali proposte emendative si propone di riconoscere le lingue

storiche regionali, confondendo il concetto di minoranza linguistica (cui la Costituzione ha dato rilievo, sancendone il rispetto agli articoli 3 e 6) con un concetto oggi del tutto strumentale rispetto alla politica portata avanti dalla Lega nord per anni ed anni — non riesco a capire come questa possa essere coerente con la proposta di legge degli onorevoli Napoli e La Russa — che si riferisce alle lingue storiche regionali (oltretutto non riesco a comprendere neanche quali siano).

Sia ben chiaro: i dialetti riguardano territori che nulla hanno a che vedere con le attuali delimitazioni regionali. La relatrice ed io, ad esempio, proveniamo dalla stessa regione ma, probabilmente, abbiamo dialetti diversi. Ciò vale per tutte le regioni d'Italia perché la formazione dei dialetti è avvenuta sulla base delle delimitazioni geografiche dei comuni dei secoli passati che nulla hanno a che vedere con l'attuale organizzazione dello Stato. Mi sembra un concetto fortemente stridente non solo con lo spirito della proposta presentata dagli onorevoli La Russa e Napoli, ma anche con la volontà che tutti intendiamo invece affermare approvando questa integrazione della Costituzione.

È importante, rispetto ad una serie di spinte secessionistiche, oggi riaffermare, anche attraverso la lingua, l'unità nazionale: è un concetto che dobbiamo tutti insieme ribadire in questo Parlamento. Questo è lo spirito della legge — altrimenti essa risulta superflua ed inutile e non vedo perché dovremmo approvarla — come lo hanno ritenuto i costituenti degli anni quaranta quando, ovviamente, nessuno pensava ad ipotesi secessionistiche, anzi si veniva da una lotta per la difesa dell'unità d'Italia, cioè la resistenza contro il fascismo. In quel momento storico, cioè, non c'erano le ragioni politiche per introdurre una norma di questo tipo.

Di quanto ha detto il rappresentante del Governo, francamente, mi preoccupano alcune affermazioni che ritengo in stridente contrasto. Mi rendo conto che il rappresentante del Governo ha la necessità di cercare equilibri tra le varie

anime della sua maggioranza, però certamente in questa norma ciò non può avvenire. Se avvenisse questo, staremmo facendo tutti insieme una cosa totalmente inutile.

Detto ciò, l'importanza di questa norma ed il consenso che esprimiamo su di esse sono conseguenti anche al riconoscimento compiuto, finalmente, nella XIII legislatura della tutela delle minoranze linguistiche. La legge n. 482 del 1999 mi sembra una grossa conquista di questo paese e, proprio perché è una conquista a favore ed a tutela delle minoranze linguistiche, al suo primo articolo precisa che la lingua italiana è la lingua di questo paese. Oggi intendiamo far assurgere quella norma a norma primaria, e mi sembra giusto; ma, proprio in questo momento, vorrei ribadire l'importanza dell'evoluzione di questo paese che, nello spirito degli articoli 3 e 6 della Costituzione, anche se con molto ritardo, è riuscito ad approvare una normativa di grande modernità e rispetto delle minoranze, come la legge n. 482 del 1999.

Se respingeremo — come credo faremo tutti, anche le forze della maggioranza — gli emendamenti che stridono palesemente con questa norma, avremo creato un sistema tra l'articolo 3, l'articolo 6 e l'articolo 12, che deve essere analizzato nel suo complesso. Proprio la riaffermazione della lingua italiana come lingua del nostro paese deve a maggior ragione dare forza e risalto all'articolo 3, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione, tra l'altro, di lingua, e più ancora, all'articolo 6 che prevede la tutela delle minoranze linguistiche.

Con l'introduzione della modifica costituzionale di cui oggi si discute credo si riuscirà a costruire un sistema compiuto di norme che, da un lato, afferma il principio dell'identità nazionale di questo paese, ma, dall'altro, fa di questo paese un paese estremamente avanzato e moderno, certamente tra i più avanzati certamente nel rispetto delle minoranze.

Dunque, esprimiamo un parere favorevole sul progetto di legge al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 750)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di « omissione di soccorso stradale » (2026) e dell'abbinata proposta di legge Lusetti (1986) (ore 10,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale in materia di omissione di soccorso e introduzione del reato di « omissione di soccorso stradale »; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Lusetti.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali della proposta di legge è pubblicata nel calendario (*vedi resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2026)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la proposta di legge in esame affronta un problema sociale al quale la normativa vigente non offre un'adeguata risposta. Non trascorre giorno, come tutti sanno, in cui non si leggano sui giornali episodi di omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale. Il fenomeno si accompagna ad una diffusa indifferenza nei confronti delle persone in stato di bisogno nelle quali ci si imbatte quotidianamente. Oggetto del provvedimento in esame sono proprio queste due forme di indifferenza che sono emblematiche dell'aridità dei valori della nostra società. In un caso, la condotta omissiva è inaccettabile perché è posta in essere proprio da colui che ha causato o ha concorso a causare un sinistro stradale, nell'altro l'indifferenza è grave perché è il risultato di una chiusura egoistica della persona umana accompagnata da un disinteresse crescente verso la sofferenza altrui.

Il testo in esame è stato elaborato dalla Commissione a seguito di un dibattito nel quale si è registrata un'unanime consapevolezza dell'esigenza di mandare un segnale di solidarietà da contrapporre alla chiusura egoistica che sempre più caratterizza la società.

La modifica apportata dall'articolo 1 al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, molto probabilmente, non è nulla di più che un segnale che il legislatore

vuole dare per riaffermare il valore della solidarietà. Con tale articolo, infatti, si inasprisce la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediato avviso all'autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, « per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa ». Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce, quindi, quella fino ad un anno e alla multa fino a seicentomila lire si sostituisce quella fino a 2.500 euro. Si tratta di un aumento di pena simbolico più che concreto, poiché la norma penale modificata, di fatto, non trova alcuna applicazione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 189 del codice della strada, inasprendo le conseguenze sanzionatorie nel caso di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

In particolare, in caso di incidente — ricollegabile al proprio comportamento — dal quale derivino solamente danni alle cose, la novità del testo in esame è di prevedere che, qualora non si ottemperi all'obbligo di fermarsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria (raddoppiata rispetto alla vigente) si accompagni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo (si tratta, quindi, di una pena accessoria a quella attualmente prevista).

La pena della reclusione è portata da quattro mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all'obbligo di fermarsi. È confermato che il conducente che si sia dato alla fuga è, in ogni caso, passibile di arresto, mentre è stato triplicato il periodo (da uno a tre anni) di sospensione della patente di guida.

L'ultima modifica apportata all'articolo 189 riguarda la non ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, che è punita con la reclusione fino a quattro anni, anziché, come previsto dalla normativa vigente, fino a dodici mesi e — ed è questa una novità — con la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore ad anni cinque.

L'articolo 3 della proposta trasferisce dal giudice di pace al tribunale la competenza per il delitto di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale. Tale modifica si è resa necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito del decreto legislativo n. 274 del 2000. Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all'arresto dell'autore del reato e di applicare ad esso misure cautelari personali. In sostanza, l'inasprimento sanzionatorio previsto dal testo in esame non avrebbe alcun effetto concreto, in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell'articolo 52 del decreto n. 274, sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all'arresto. L'attribuzione al tribunale della competenza in ordine al reato in esame consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall'altro, di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare, a seguito della recente modifica dell'articolo 391 del codice di procedura penale, misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, ovviamente cercherò di non ripetere i contenuti della relazione, precisa e puntuale, svolta dal collega Perlini.

Oggi si discute la proposta di legge relativa alla nuova disciplina del reato di omissione di soccorso, figura generale e

già disciplinata — come detto — dall'articolo 593 del codice penale, e alla nuova disciplina specifica del reato di omissione di soccorso in caso di sinistro stradale.

Si tratta di una proposta di legge cui si riconosce una importante rilevanza sociale e della quale, proprio per tale motivo, la minoranza ha chiesto la discussione in propria quota. Il provvedimento intende, infatti, affrontare un problema che non trova, nella normativa attuale, sufficiente disciplina sotto il profilo sanzionatorio.

Le cronache di questi ultimi mesi hanno reiteratamente posto in evidenza un fenomeno di degenerazione, che potremmo sinteticamente definire come « omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale » e che trova le proprie fondamenta in una sempre maggiore chiusura nei confronti di situazioni di difficoltà o di sinistri, assieme ad un disinteresse crescente verso le situazioni di sofferenza causate proprio dai sinistri stradali.

Il fenomeno, già grave di per sé stesso dal punto di vista generale, diventa socialmente inaccettabile allorché l'omissione di aiuto o soccorso è posta in essere proprio da colui che ha causato o concorso a causare un sinistro stradale e che dovrebbe essere il primo a sentirsi in dovere di intervenire.

Il sistema sanzionatorio vigente si limita a definire la figura generale dell'omissione di soccorso, nella fattispecie criminosa dell'articolo 593 del codice penale, il quale punisce il colpevole con la pena alternativa della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire seicentomila. In sostanza, la pena inflitta in concreto diviene del tutto irrilevante e non ha, conseguentemente, alcun effetto dissuasivo.

Inoltre, il codice della strada, in caso di incidente, prevede regole di comportamento che obbligano il conducente coinvolto in un sinistro a fermarsi a prestare soccorso, prevedendo peraltro un sistema sanzionatorio che si è dimostrato del tutto inadeguato all'aggravarsi della degenerazione del costume sociale.

A fronte della situazione sopra indicata, la Commissione giustizia ha espresso valutazioni, condivise nella sostanza da tutti i propri membri, che hanno portato alla definizione di un testo comune che, partendo dalla proposta di legge presentata dagli onorevoli Fanfani e Castagnetti, si è mosso in due direzioni.

In primo luogo, aggravando la sanzione per il reato di omissione di soccorso, punendolo con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

In tal modo, si è voluto dare un segnale della sensibilità che il legislatore ha verso il problema nella sua generalità. Il Governo, che pure ha condiviso la proposta di legge ed ha collaborato al suo perfezionamento, durante l'iter in Commissione ha manifestato qualche dissenso su questa prima parte, ritenendo che fosse sufficiente la previsione sanzionatoria previgente, differentemente da stamattina: se ne prende volentieri atto. Per questa ragione, riteniamo di dover insistere nella previsione, peraltro unanimemente condivisa dai membri della Commissione.

La seconda direzione in cui si è mossa la Commissione è stata quella di aggravare, ridisegnandolo in parte, il sistema sanzionatorio previsto nell'articolo 189 del codice stradale, prevedendo, in particolare, l'applicazione su ampia scala della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenuto strumento dissuasivo di ampia rilevanza. Forse questa sanzione è ancora più dissuasiva della previsione della reclusione perché incide sulle nostre abitudini quotidiane, ben consolidate e di grandissima utilità. La sospensione della patente — e anche il ritiro, nei casi più gravi — dovrebbe essere il deterrente più significativo perché incide sulle nostre modalità quotidiane di vita.

Si è giunti, quindi, ad un testo di legge che prevede, in caso di incidente stradale, anche con danni alle sole cose, l'obbligo civile di fermarsi per prestare soccorso, fissando un sistema sanzionatorio incrementale e proporzionato alla gravità del fatto. Si ritiene, in sostanza, che questa proposta di legge, con l'aggravamento del

sistema sanzionatorio e, soprattutto, con il ricorso alla sanzione della sospensione della patente di guida, immediatamente applicabile in via amministrativa, possa contribuire ad affrontare concretamente un problema la cui soluzione risiede, comunque, nel senso di solidarietà sociale e nella civiltà dei popoli.

Aggiungerei ancora un'ultima riflessione: non si può dare all'esterno il messaggio che in Italia non ci sia, da parte della stragrande maggioranza dei cittadini, la dovuta attenzione verso incidenti di questo tipo o la sensibilità del prestare soccorso. Tuttavia, alcuni fatti di cronaca, balzati ultimamente all'attenzione nazionale, sembrerebbero dimostrare il contrario: si è trattato di situazioni di estrema gravità nelle quali la persona che ha concorso, colpevolmente o incolpevolmente — questo è un problema da definirsi caso per caso —, non si è fermata a prestare immediatamente soccorso.

Dunque, questa proposta di legge serve a lanciare dalla Camera dei deputati un messaggio preciso, rivolto innanzitutto alla pubblica opinione; si vuole sostenere quanto sia importante prestare comunque soccorso per qualsiasi incidente. Questo comportamento dovrebbe rientrare nel costume quotidiano, nell'abitudine mentale di ciascuno di noi. Bisogna rilanciare l'attenzione sul problema. L'interesse del legislatore, in questo caso, è quello di far diventare ciò un comportamento necessario per tutti i cittadini, un'abitudine mentale.

In alcuni casi, le persone che non si fermano in caso di incidente stradale per prestare soccorso non sono delinquenti; anzi, al contrario, si tratta di persone assolutamente a posto, che normalmente vivono nel pieno rispetto del nostro ordinamento giuridico. Pur tuttavia, di fronte a fatti di questo tipo, in alcuni casi capita, quasi d'impulso, di proseguire, non perché non si voglia prestare soccorso ma, magari, perché non si riesce a controllare la paura di ciò che è avvenuto.

Da qui deriva il fine educativo di questa iniziativa legislativa che — è bene sottolinearlo — ha visto tutti i membri della

Commissione partecipi e attivi nel ridefinire la norma nel modo più congruo; la proposta di legge può essere ancora modificata perché non ci si è innamorati della formulazione adottata.

Ma il senso è esattamente quello di far sì che per ogni cittadino, in una qualsiasi situazione in cui si verifichi un incidente stradale, al quale si è contribuito o meno, ci sia la consapevolezza della necessità, dell'opportunità e della doverosità di fermarsi, prestare aiuto e chiamare i soccorsi necessari, per riuscire così a promuovere in questa società comportamenti naturali verso situazioni che noi abbiamo in qualche modo accettato. Infatti, gli incidenti stradali in Italia, come in tutti i paesi civilizzati, sono in numero cospicuo e le morti per incidenti stradali sono in numero assolutamente incredibile. È un rischio che la società in qualche maniera ha messo in conto di dover accettare, visto che i dati dicono questo, e a maggior ragione è necessario che questa società contempli, come comportamento naturale, quello di prestare immediatamente e comunque soccorso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo —
A.C. 2026)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Perlini.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 11 marzo 2002, alle 15:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. (*Testo risultante dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-bis/A).

— *Relatore:* Saponara.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di agricoltura. (*Già articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 - Stralcio ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) (2122-ter/A).

— *Relatore:* de Ghislanzoni Cardoli.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 12,35.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

